

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: info@snals.it

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO su PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

RICHIESTA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE PRECOCI QUOTA 41 2022 PER CESSAZIONE DAL 01/09/2023

SCADENZA INVIO ON LINE :entro le ore 23.59 del 30/11/2022

Si tratta del c.d. INVIO "TARDIVO"

CON RISPOSTA(lettera) DELL'INPS ENTRO IL 31/12/2022

se la certificazione dell'INPS è POSITIVA sarà possibile cessazione solo il 01/09/2023.

Si ricorda agli aventi diritto che scade il 30/11/2022
il termine per presentare domanda on line di
certificazione diritto a PENSIONE PRECOCI QUOTA 41 ANNO 2022.


c.d. INVIO TARDIVO

Interessa i seguenti dipendenti scuola che abbiano almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo prima del 19° anno età e almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) chi assiste un parente con Handicap grave (art.3-comma 3- legge 104)
- 2) chi ha una invalidità pari o superiore al 74%
- 3) docenti scuola **SOLO dell'infanzia e NON primaria** (lavoro gravoso).

come riportato nella seguente tabella sinottica:

PRESTAZIONE	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE SIDI	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE	TIPO domanda on line all'INPS	Precisazioni	NORMATIVA
	Età	Contributi						
dipendenti scuola "cd. precoci" CERTIFICAZIONE	non richiesto	41 anni donne e uomini AL 31/12/2022	===	===	Domanda certificazione on line all'INPS entro il 01/03/2022 TARDIVA ENTRO IL 30/11/2022	Gruppo: CERTIFICAZIONE Prodotto: DIRITTO A PENSIONE Tipo: LAVORATORI PRECOCI	Sono "precoci" i dipendenti scuola che abbiano almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo prima del 19° anno età e si trovino in queste condizioni: 1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiesta di certificazione in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a determinate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità. 2) con invalidità pari o superiore al 74% 3) svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2022, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di insegnanti scuola dell'infanzia	Art. 1, c. 199, L. 232/2016 ----- DPCM 87/2017 --- Circolare INPS N. 99 del 16-06-2017 Art.17 D.L.n.4/2019 paragrafo 4 Circ INPS n. 11 29/01/2019

PRESTAZIONE	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE SIDI	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE	TIPO domanda on line all'INPS	Precisazioni	NORMATIVA
	Età	Contributi						
dipendenti scuola "cd. precoci" DOMANDA PAGAMENTO	non richiesto	41 anni donne e uomini AL 31/12/2022	Domanda cessazione cartacea al Dirigente scol. Entro il 31/08/2022 oppure 31/08/2023 (domanda tardiva)	CS10	31/08/2022 oppure 31/08/2023 (domanda tardiva)		L'INPS entro il 30/06/2022 oppure entro 31/12/2022(tardiva) accerta il diritto al beneficio. Il beneficiario deve presentare le dimissioni entro il 31/08/2022 oppure entro 31/08/2023(tardiva) e domanda on line all'INPS per il pagamento della pensione. Se si accede alla pensione "precoci" non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata	Art. 1, c. 199, L. 232/2016 ----- DPCM 87/2017 --- Circolare INPS N. 99 del 16-06-2017 Art.17 D.L.n.4/2019 paragrafo 4 Circ INPS n. 11 29/01/2019

L'invio della domanda scade il 30/11/2022 ma.....
si deve presentare **APPENA POSSIBILE PER "COLLOCARSI" IN GRADUATORIA ALLA POSIZIONE "UTILE" PER POTER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE.**

“L'INPS annota sulla domanda la data e l'orario esatto di ricevimento, rilasciandone ricevuta all'interessato”.

Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

Requisiti al momento della domanda

Oltre ad essere “precoci” cioè avere almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo prima del 19° anno età *al momento della predetta domanda devono sussistere almeno 1 dei seguenti requisiti:*

PER ASSISTENZA PARENTE 1° GRADO CONVIVENTE CON HANDICAP

con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, lettera b), che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;

NOVITA'

LEGGE BILANCIO 2018 legge 27/12/2017,n.205

*Dal 1° gennaio 2018 IL BENEFICIO E' ESTESO ANCHE.....
ai soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap
in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.*

PER INVALIDI ALMENO AL 74%:

con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera c), che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;

PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO (solo DOCENTI SC.INFANZIA non PRIMARIA)

con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative "gravose" ammesse al beneficio

Requisiti da valutare in via prospettica

Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio e

cioè le seguenti condizioni che saranno maturate entro il 31/12/2022 ←

1)il requisito contributivo 41 anni ;

2)i sei anni di svolgimento dell'attività gravosa

NOVITA'

Legge 27/12/2017,n.205 art. 1 comma 162 lettera g)

Dal 1° gennaio 2018 RIENTRANO ANCHE I DIPENDENTI

CON ATTIVITA' GRAVOSA prestata per

sette anni negli ultimi dieci

ovvero almeno sei anni negli ultimi sette

Requisito contributivo 12 mesi di lavoro prima dei 19 anni

Sono "precoci" i dipendenti scuola che abbiano almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo prima del 19° anno età

RIASSUNTO

DPCM 23 maggio 2017, n. 87

istruzioni INPS emanate con Circolare n. 99 del 16/06/2017

Si precisa che, ai fini che qui interessano, per "contribuzione per periodi di lavoro effettivi" (1) deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all'anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.

Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all'estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.

Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico

NOTA

(1) anche l'attività di "APPRENDISTA" è considerata contratto di LAVORO.



SCADENZA

*I soggetti che entro il 31.12.2022 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle citate condizioni **devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 30/11/2022***

L'INPS comunica all'interessato che ha maturato le condizioni per accedere alla PENSIONE PRECOCI QUOTA 41 e che rientra TRA I BENEFICIARI entro la seguente scadenza:

31/12/2022 se l'invio richiesta certificazione è effettuato entro il 30/11/2022.

Ricevuta la certificazione positiva il dipendente scuola **DEVE:**
presentare le dimissioni cartacee entro il 31/08/2023 per cessare il 01/09/2023.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE alla domanda certificazione diritto

Alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso
alla PENSIONE PRECOCI SI DEVE ALLEGARE:

1) DICHIARAZ SOST. ATTO NOTORIETA' circa la sussistenza

al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni

2) i seguenti altri documenti:



PER ASSISTENZA PARENTE 1° GRADO CONVIVENTE CON HANDICAP

la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;

NOVITA'

Legge 27/12/2017, n. 205 art. 1 comma 162 lettera c)


***Dal 1° gennaio 2018 IL BENEFICIO E' ESTESO ANCHE.....
ai soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado
(vedasi quanto sopra precisato)*** 

PER INVALIDI ALMENO AL 74%:

verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento

PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO

(SOLO DOCENTI SC.INFANZIA NON RIGUARDA QUELLI DELLA SC.PRIMARIA)

il richiedente deve, ***in primo luogo,***
farsi rilasciare un'attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione "tutti i moduli" –
Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (codice AP116) 
Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito,

I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:

- il contratto di lavoro o una busta paga;***
- la dichiarazione del datore di lavoro.***

IL MODULO AP116 si può scaricare al seguente link

https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=800&idl=1

Si tratta di MOD.AP116 AGGIORNATO nel quale va inserito il codice professionale ISTAT, (se manca il codice il mod AP116 NON E' VALIDO) previsto dall'allegato A del decreto ministero Lavoro 5 febbraio 2018

The screenshot shows the header of the Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Below the header, there are navigation buttons: 'Atto Completo', 'Avviso di rettifica Errata corrige', 'Lavori Preparatori', and 'Direttive UE recepite'. The main content area displays the title 'MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI' and 'DECRETO 5 febbraio 2018'. Below this, it specifies the decree's purpose: 'Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (18A01427) (GU Serie Generale n.47 del 26-02-2018)'. At the bottom of the page, the date '26-2-2018', the title 'GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA', and the issue information 'Serie generale - n. 47' are visible.

h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

Classificazioni Istat 2.6.4.2

Le professioni comprese in questa unita' organizzano, progettano e realizzano attivita' didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita', valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.


L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.

MOLTO IMPORTANTE






Alcuni dipendenti scuola che hanno presentato la richiesta di certificazione pensione PRECOCI ENTRO IL 01/03/2022 a giugno si sono visti **RESPINGERE LA RICHIESTA** in quanto avevano allegato alla domanda on line il mod. AP116 **SENZA IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO** che ha firmato lo stesso mod. AP116.

L'INPS nelle motivazioni ha chiarito che:



Come già risposto con mail istituzionale del : "In relazione all'oggetto, si chiarisce che la domanda di verifica di certificazione requisito lavoratore precoce è stata respinta in quanto l'attestazione (atto notorio) del datore di lavoro - modello AP116, non era corredata dalla copia del documento di identità del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione. Si tratta di una irregolarità non sanabile"



.....riassumendo.....

La pensione per i "precoci" con 41 anni di anzianità contributiva
HA NATURA STRUTTURALE(cioè è a REGIME)

Come indicato dall'INPS per ottenere la pensione
con 41 anni NON SERVE SOLO avere prima del 19° anno di età almeno 12 mesi di contributi di effettivo lavoro,ma anche avere UNA SITUAZIONE PARTICOLARE DI "DIFFICOLTA' "

Quindi per i requisiti PENSIONE PRECOCI QUOTA 41 ANNO 2022 servono CONTEMPORANEAMENTE:

1)41 anni di anzianità utile a pensione ENTRO 31/12/2022 ;

2)invalido almeno al 74% oppure assistere da almeno 6 mesi familiare 1°grado convivente con legge 104 oppure essere insegnante di scuola d'infanzia da almeno 6 anni negli ultimi sette, oppure 7 anni negli ultimi 10;

3)avere prima del 19° anno di età almeno 12 mesi di contributi di effettivo lavoro.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](#) :// per aprire il LINK)

DPCM n.87/2017

<http://www.gazzettauffi>

Circolare INPS N.99/2017

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?VirtualUF>

Legge bilancio n.205/2017

<http://www.gazzettauffi>

NUOVO MOD.AP116

<https://www.inps.it/search122/proxy/getmodul>

Decreto Min.Lavoro 5/2/18

<http://www.gazzettauffi>

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno

fino alle ore

venerdì 4 novembre 2022

15:02:03